

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.49 DEL 23 APRILE 2011

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MODUGNO E LO I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI BARI PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI PENDENTI AVENTI AD OGGETTO L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

Il giorno 23 aprile 2011, il Commissario Straordinario Dott. Raffaele RUBERTO, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.638 del 20/07/2005:

PREMESSO che:

- Tra lo I.a.c.p. della Provincia di Bari ed il Comune di Modugno pendono numerosi contenziosi giudiziali dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali di Bari e Regionali per la Puglia nonché dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, relativi all'impugnazione di avvisi di accertamento e liquidazione nonché di cartelle di pagamento ed intimazioni aventi ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili (ICI) accertata, liquidata ed iscritta a ruolo dal Comune di Modugno per un valore complessivo pari ad € 1.257.165,67, comprensivo degli interessi moratori maturati successivamente alla relativa iscrizione a ruolo ;
- Nelle more della pendenza dei contenziosi in materia di I.C.I. , entrambe le Amministrazioni hanno manifestato l'intendimento di addivenire ad una definizione bonaria degli stessi con l'accettazione, da parte del Comune di Modugno, del riconoscimento del debito dell'Istituto, di esclusivi € 847.865,73 ed alla stipula del Protocollo d'intesa che qui di seguito viene integralmente riportato e che forma parte integrante della presente deliberazione;

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra il Comune di Modugno, in persona del Dirigente del IV Settore – Contabilità e Finanze – Servizio Tributi, Dott. Fulvio Pasquale GESMUNDO, da una parte, e l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari (IACP di Bari), in persona del Direttore Generale, Avv. Sabino LUPELLI, dall'altra

PREMESSO

- A. che, tra le suddette Amministrazioni in indirizzo pendono numerosi contenziosi giudiziali dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali di Bari e Regionali per la Puglia nonché dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, relativi all'impugnazione di avvisi di accertamento e liquidazione nonché di cartelle di pagamento ed intimazioni aventi ad oggetto l'imposta comunale sugli immobili (ICI) accertata e liquidata dal Comune di Modugno negli anni decorrenti dal 1994 al 2007 per un valore complessivo di € 1.257.165,67;*
- B. che, con il D.L. n. 93 del 2008, convertito con modificazioni nella L. n. 126/2008, art. 1 comma 1 e 3, il legislatore ha riconosciuto l'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore degli IACP, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, con ciò implicitamente assoggettando al pagamento della suddetta imposta gli stessi Istituti per il periodo precedente;*
- C. che, alla luce del suddetto intervento legislativo le Amministrazioni hanno manifestato l'intendimento di addivenire ad una definizione bonaria dei precitati contenziosi;*

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N.49 DEL 23 APRILE 2011**

- D. che l'art. 8 del citato Decreto Legislativo n. 504/1992 "riduzioni e detrazioni dall'imposta" prevede, al comma 2, che all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si detraggano, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29, mentre il comma n. 3 dello stesso disposto prevede anche che, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, possa essere ridotta fino al 50% del suo ammontare o che la detrazione di € 103,29 possa essere elevata fino ad un massimo € 258,23;
- E. che lo stesso articolo 8 del Decreto Legislativo n.504/1992, al comma 4, prevede esplicitamente che tutte le disposizioni dello stesso articolo si applichino agli alloggi in proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari;
- F. che la Cassazione a sezioni Unite con la Sentenza n. 28160 del 26.11.2008, ha confermato quanto già precedentemente statuito, nonché ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, circa l'applicabilità agli alloggi in proprietà dello IACP delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 del D.Lgs 504/1992;
- G. che, pertanto, in applicazione del combinato disposto dei predetti commi n. 3 e n. 4 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992, il Comune di Modugno, per effetto del presente Protocollo, ha rideterminato le imposte accertate e liquidate per gli anni 1994-1995-1996-1997-1998-1999-2002, già oggetto di iscrizione a ruolo, applicando la detrazione di cui al comma 2 dell'art. 8 D.Lgs 504/1992, nelle modalità deliberate a suo tempo dalla stessa Amministrazione Comunale, con la conseguente rideterminazione degli oneri accessori, sia afferenti agli avvisi che alla conseguente fase di iscrizione a ruolo;
- H. che, sempre in applicazione del combinato disposto dei predetti commi n. 3 e n. 4 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992, il Comune di Modugno ha rideterminato le imposte accertate e liquidate per le annualità 2003-2004 già a ruolo, nonché per le annualità 2005-2006-2007, non oggetto allo stato attuale di iscrizione a ruolo, applicando la detrazione di cui al comma 2 dell'art. 8 D.Lgs 504/1992, con la conseguente rideterminazione degli interessi afferenti gli avvisi, al netto della totalità delle sanzioni;
- I. che, per le annualità d'imposta 2000-2001, lo IACP ha ottenuto in sede giudiziaria, l'annullamento, ormai divenuto definitivo, dei relativi avvisi, relativamente ai quali il Comune di Modugno ha già provveduto allo sgravio;
- J. che, in virtù del punto I, relativamente alle summenzionate annualità di imposta 2000-2001, il Comune di Modugno si impegna a rinunciare ad ogni pretesa tributaria essendo intervenuta la prescrizione del relativo diritto;
- K. che, lo IACP della Provincia di Bari ha già provveduto al pagamento, in favore di Equitalia E.T.R. S.p.A., dell'importo di € 45.801,13 relativo all'I.C.I. per l'anno 2004 rinveniente dalla cartella di pagamento n. 014 2010 01275123 17 000;
- L. che, lo IACP, sulla scorta della suindicata rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 8 D.Lgs n. 504/1992, riconosce la complessiva imposizione comunale sugli immobili, nei confronti del Comune di Modugno, di € 847.865,73;
- M. che, in virtù dei punti G - H - I - J - K - L, indicati in premessa, ed in base alla quantificazione analitica di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N.49 DEL 23 APRILE 2011**

Protocollo d'Intesa, il Comune di Modugno ha maturato un credito complessivo, nei confronti dello IACP di Bari, di € 802.064,60, al netto del suindicato importo già versato dall'Istituto, in favore di Equitalia E.T.R. S.p.A., pari ad € 45.801,13 (K);

- N. che lo IACP si impegna a corrispondere, in favore del Comune di Modugno, il precitato importo di € 802.064,60 in n. 48 rate mensili consecutive di € 16.709,67 cadauna a decorrere dal mese successivo alla stipula del presente Protocollo d'Intesa e fermo restando che i versamenti andranno imputati preliminarmente alle annualità 2005/2006/2007 per le quali l'Amministrazione Comunale non provvederà all'iscrizione a ruolo (2005) e alla notifica di avvisi di accertamento (2006/2007);*
- O. che, con la stipula del presente Protocollo d'Intesa, il Comune di Modugno si impegna a presentare, presso Equitalia E.T.R. S.p.A. immediata richiesta di sospensione della riscossione coattiva ed ad adottare i provvedimenti di sgravio da trasmettere alla stessa Equitalia E.T.R. S.p.A. conseguentemente al pagamento di ogni singola annualità d'imposta oggetto di iscrizione a ruolo per il corrispondente importo;*
- P. che, restano a carico del Comune di Modugno eventuali compensi maturati nei confronti di Equitalia E.T.R. S.p.A. per l'espletata attività di riscossione coattiva.;*
- Q. che il Comune di Modugno si impegna a non emettere ulteriori avvisi di accertamento o liquidazione, a titolo di I.C.I., per tutte gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari", con decorrenza 2008 e fino ad eventuali novelle legislative in materia.*
- R. che, con la stipula del presente Protocollo d'Intesa, entrambe le Amministrazioni si obbligano ad abbandonare tutti i giudizi pendenti in materia di I.C.I. in ogni stato e grado in cui gli stessi siano, con reciproco impegno alla presentazione congiunta di apposita istanza di compensazione delle relative spese processuali da inoltrarsi al competente organo giudicante;*

Tutto ciò premesso, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti sottoscritte si conviene e stipula quanto segue:

- 1. il Comune di Modugno risulta creditore nei confronti dello IACP di Bari di un debito per I.C.I. relativo agli anni decorrenti dal 1994 al 2007 dell'importo complessivo di euro 802.064,60, che viene calcolato al netto della somma già versata dall'Istituto, in favore di Equitalia E.T.R. S.p.A., pari ad € 45.801,13 e tale debenza sarà estinta dallo IACP di Bari con il pagamento, a decorrere dal mese successivo alla stipula del presente Protocollo d'Intesa, di n. 48 rate mensili consecutive dall'importo di € 16.709,67 cadauna.*
- 2. il Comune di Modugno, con la stipula del presente Protocollo d'Intesa, si impegna a presentare, presso Equitalia E.T.R. S.p.A. immediata richiesta di sospensione della riscossione coattiva ed ad adottare i provvedimenti di discarico da trasmettere alla stessa Equitalia E.T.R. S.p.A. conseguentemente al pagamento di ogni singola annualità d'imposta oggetto di iscrizione a ruolo per il corrispondente importo;*
- 3. il Comune di Modugno si obbliga al pagamento dei compensi dovuti ad Equitalia E.T.R. S.p.A. per l'espletata attività di riscossione coattiva e da quantificarsi ad opera della stessa;*

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N.49 DEL 23 APRILE 2011**

4. le parti, in seguito all'approvazione del presente Protocollo d'Intesa, si impegnano ad abbandonare tutti i giudizi pendenti relativi ai contenziosi di cui in premessa, con istanza di compensazione delle relative spese processuali da inoltrarsi al competente organo giudicante;
5. il Comune di Modugno si impegna a non emettere ulteriori avvisi di accertamento o liquidazione, a titolo di I.C.I., per tutte gli "alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari", con decorrenza 2008 e fino ad eventuali novelle legislative in materia.
6. il presente Protocollo D'Intesa sarà approvato con appositi provvedimenti, immediatamente esecutivi, dalle rispettive Amministrazioni.

Bari, li _____ 2011

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Modugno

Il Dirigente del IV Settore – Contabilità e Finanze – Servizio Tributi

Dott. Fulvio Pasquale GESMUNDO

Per l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari

Il Direttore Generale

Avv. Sabino LUPELLI

Con nota avente prot. n. 16455 del 22.04.2011, l'Ufficio Avvocatura ha espresso parere favorevole all'epigrafato Protocollo d'intesa nei termini di seguito esplicitati.

Con la presente si esprime parere favorevole al protocollo d'intesa epigrafato per le ragioni di seguito esplicitate.

Non può sussistere dubbio alcuno circa la positività per l'Istituto del precitato protocollo d'intesa, in quanto il Comune di Modugno ha inteso accogliere la proposta dello I.a.c.p. di riconoscimento dell'esposizione debitoria per i.c.i. dall'importo di € 847.865,73, a fronte di un valore complessivo delle imposte accertate, liquidate ed iscritte a ruolo relative alle annualità decorrenti dal 1994 al 2007 pari ad € 1.237.165,67.

Infatti, non si può non sottolineare che il precitato debito di € 847.865,73, comprensivo degli interessi di mora, è di gran lunga inferiore del complessivo quantum richiesto a tale titolo dal Comune di Modugno in sede di avvisi di accertamento e di liquidazione, nonché di intimazioni emesse dall'Agente della riscossione.

Il Comune di Modugno per gli immobili in proprietà dell'Istituto, ha concesso l'applicazione della maggiori agevolazioni consentite dal comma 3^a e 4^a dell'art. 8 del D.Lgs n. 504/92 per le abitazioni principali ed estese dal successivo comma 4 agli alloggi popolari non solo per le imposte accertate e liquidate relativamente alle annualità 2003-2004-2005-2006-2007, i cui avvisi risultano non ancora definitivi per la pendenza dei relativi giudizi tesi a statuire in ordine alla legittimità, ma

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N.49 DEL 23 APRILE 2011**

anche per l'i.c.i. afferente agli anni decorrenti dal 1994 al 1999, i cui atti prodromici all'iscrizione a ruolo sono ormai stati dichiarati legittimi con sentenze passate in giudicato.

Va anche considerato che per le annualità d'imposta afferenti al 1994-1995-1996-1997-1998-1999-2002, , il Comune di Modugno, oltre a rideterminare, ai sensi del precitato art.8 D.Lgs n. 504/92, la sorte capitale , ha anche riquantificato proporzionalmente gli oneri accessori sia afferenti agli avvisi che alla conseguente fase dell'iscrizione a ruolo , mentre per l'i.c.i. relativa agli anni 2003-2004-2005-2006-2007, non oggetto di definitività né di iscrizione a ruolo, ricalcolata anch'essa ex art. 8 D.Lgs n. 504/92 , ha applicato la corrispondente riduzione degli interessi con la rinuncia alla totalità delle sanzioni.

Giova, altresì, evidenziare che il Comune di Modugno, che, come già detto, ha rimodulato gli importi derivanti da provvedimenti fiscali dichiarati legittimi con sentenza a suo favore passata in giudicato, ha, invece, per le annualità d'imposta 2000-2001, i cui avvisi risultano annullati con sentenze favorevoli all'Istituto passate in giudicato, rinunciato ad ogni pretesa fiscale .

La scelta del riconoscimento dell'importo ascritto ad i.c.i. quantificato così come precedentemente descritto, con l'abbandono dei relativi contenziosi , trova fondamento, altresì, nell'attuale orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che, a seguito dell'innovazione normativa introdotta con il D.L. n. 93 del 2008, convertito con modificazioni con L. n. 126 del 2008, che ha sancito con l'art. 1, comma 1, il principio che " a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs n. 504/92, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" e con il comma 3 dello stesso articolo che " l'esenzione si applica , altresì, nei casi previsti dall'art. 6, comma 3 bis, e dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs n. 504/1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'art. 6 ed i commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992", ha statuito che per gli anni precedenti al 2008 non si configura per gli enti dell'edilizia popolare alcuna esenzione, ma soltanto la riduzione prevista dall'art. 8, comma 4, D.Lgs n. 504/92, con la quale viene estesa agli alloggi de quibus il trattamento agevolativo riservato all'abitazione principale dai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

Tale attuale orientamento giurisprudenziale, suscettibile, peraltro, di variazione a mezzo di nuovi interventi, potrebbe accrescere l'area di esito negativo dei giudizi instaurati dall'Istituto al fine di vedersi riconoscere l'esenzione i.c.i. ex art. 7 D.Lgs n. 504/92.

Ma la notevole convenienza per l'Ente alla stipula del Protocollo de quo la si valuta soprattutto nel considerare la modalità di pagamento del debito riconosciuto che non avverrà in un'unica soluzione, bensì con dilazione dello stesso in n. 48 rate da corrispondersi dal mese successivo alla stipula, con rinuncia del Comune ad interessi ed oneri aggiuntivi.

In virtù di quanto esposto, non può più sussistere dubbio alcuno alla valutazione positiva per l'Ente del Protocollo d'Intesa de quo."

CONSIDERATA la convenienza economica , determinata dal notevole risparmio per l'Ente che, a fronte di avvisi di accertamento e liquidazione, nonché cartelle ed intimazioni per un valore complessivo di € 1.257.165,67, ha riconosciuto unimporto inferiore pari ad € 847.865,73

ATTESA, pertanto, la necessità di approvare, con apposito atto deliberativo, il predetto Protocollo e di dare piena attuazione allo stesso;

VISTO che, giusta quanto previsto dal punto 6 del surriportato Protocollo d'Intesa, lo stesso dovrà essere approvato, dalle rispettive Amministrazioni, con appositi provvedimenti immediatamente esecutivi;

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N.49 DEL 23 APRILE 2011**

VISTO che sulla base delle premesse sopra evidenziate, la Direzione Generale propone il seguente deliberato:

1. di approvare il Protocollo d'Intesa da stipularsi tra lo I.a.c.p. della Provincia di Bari con il Comune di Modugno di cui in premessa;
2. di dare disposizione ai competenti Uffici dell'Ente di dare piena attuazione al presente Protocollo adottando tutti i provvedimenti determinativi propedeutici a tale fase;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, giusta quanto stabilito dal punto d del Protocollo di cui in premessa.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Sabino LUPELLI)

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Sabino LUPELLI)

VISTA la proposta di deliberato sopra riportata, munita dei visti di regolarità tecnica e di legittimità;

RITENUTA condivisibile la proposta degli Uffici di immediata esecutività;

VISTO l'art.31 della Legge Regionale n.28 del 22/12/2000;

DELIBERA

1. di approvare il Protocollo d'Intesa da stipularsi tra lo I.a.c.p. della Provincia di Bari con il Comune di Modugno di cui in premessa;
2. di dare disposizione ai competenti Uffici dell'Ente di dare piena attuazione al presente Protocollo adottando tutti i provvedimenti determinativi propedeutici a tale fase;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, giusta quanto stabilito dal punto d del Protocollo di cui in premessa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Sabino LUPELLI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Raffaele RUBERTO)